


ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNOLA - GALILEI
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Gramsci, 3 - 42012 Campagnola Emilia (R.E.)

Cod. Mecc. REIC813004 - Tel. e Fax 0522/669167 - C.F. 80016490353

 Email : reic813004@istruzione.it – PEC : reic813004@pec.istruzione.it

 Sito : www.icgalileicampagnola.gov.it


Prot. n. 3156

Campagnola E. 07/05/2018

 Oggetto: **DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO**
**Determina a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lvo 18/04/2016 n. 50
ACQUISTO SERVER PER UFFICI SEGRETERIA**
Il Dirigente Scolastico

Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con il R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss. mm.

Visto la Lg. 07/08/1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss mm

Visto il DPR 08/03/1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15/03 /1997 n. 59 concernente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amm.ne e per la semplificazione amm.va .

Visto il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm.;

Visto il D. I. 01/02/2001 n. 44 , concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabili delle istituzioni scolastiche ;

Visto il D. L.vo 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014 /23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'Aggiudicazione dei contratti di concessione sugli Appalti Pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare:

l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza ;

l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni ,

l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

l'art. 32 sulle fasi delle procedure di Affidamento ;

l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ;

l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
 l'art. 80 sui motivi di esclusione ;
 l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione ;
 le Linee guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016.

Dato atto che sono stati aboliti gli artt. Dal 271 al 338 del D. PR 05/10/2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia ;

Visti:

il D. L.vo 09/04/2008 , n. 81 in materia di tutela di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, c. 3 , il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare, o, ove ciò non sia possibile , ridurre al minimo i rischi da interferenze ;

la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008 , la quale con riferimento all'art. 7 del D. Lgs 626/1994, come modificato dall'art. 3 della lg. 3/08/2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato art. 26 c. 3 del D. Lgs 81/2008, ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze , per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante , intendendo per "interno" tutti i locali /luoghi messi a disposizione dalla Stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato in tema di qualificazione del sistema della Stazione appaltante , quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione , previsto dall'art. 38 del D. Lgs 50/2016;
 B) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 , trova applicazione quanto prevede l'art. 37 c. 1 del D. Lgs 50/2016 , ai sensi del quale " le stazioni appaltanti , fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente nell'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiori a 135.000,00 euro , nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Rilevato , pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica ai sensi dell'art. 37, c. 2e 3 , del D. Lgs 50/2016;

Visto il disposto normativo dell'art. 34 del D.A. n. 895 /2001 (Regolamento di contabilità) e dell'art. 34 del D.I. 44/2001 che si pone quale normativa speciale , essendo stata emanata in forza dell'art. 21 c. 14 della Lg. 59/97, norma di pari grado rispetto al D.Lgs 50/2016 istitutivo del Codice dei Contratti Pubblici e che resta in vigore o con i necessari raccordi con quest'ultimo ;

Visto l'art. 35 del Codice degli Appalti (D. Lgs 50 del 18/04/2016) che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

Visto l'art. 36 del Codice degli Appalti (D. Lgs 50 del 18/04/2016) che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori , servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al citato art. 35 ;

Richiamato il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori , servizi e forniture sotto soglia redatto ai sensi dell'art. 30 c. 1 . 36 . 37 e 38 del D. Lgs 18/04/2016, n.50 e ai sensi dell'art. 34 del D. I. 44/2001 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie elencate dal citato Regolamento per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di forniture di beni e di servizi ;

Richiamato l'art. 1 del D.L. 95/2012, così come modificato dalla Lg. Di conversione n. 135 del 07/08/2012, che ha introdotto, a carico delle Amm.ni Pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. , di cui all'art. 26 della Lg. 23/12/1999n. 488;

Vista la C.M. n. 2674 del 05/03/2013 e nota prot. n. 3354 del 20/03/2013 con le quali il MIUR ha dettato istruzioni e fornito precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante Convenzioni CONSIP alla luce de D.L. 95/2012 e della Lg. 228/2012;

Vista la nota MIUT 2674 del 05/03/2013 e la nota MIUR 3354 del 20/03/2013 dove al punto 2 viene ribadito che è possibile procedere ad acquisti extra CONSIP “qualora , in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili , e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una Convenzione CONSIP “ ;

Visto l'art. 510 della Lg. 28/12/2015 ,n. 208 e atteso che non sono attualmente in corso presso la Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle finanze per i servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.A.) , convenzioni attive per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire ;

Rilevato che in base alla normativa vigente , in considerazione del fatto che la scuola deve acquistare servizi che non sono oggetto di convenzioni quadro, si ritiene di dover procedere ad acquisire i beni stessi mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione ;

Rilevato che in applicazione dell'art. 36 , c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto ;

Stabilito di procedere , appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali comunque ai sensi del citato art. 36 , c. 2 del D. Lgs 50/2016 è possibile avvalersi , poiché la della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere , bensì attuare , i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici ;

Considerato che in ottemperanza alle Linee guida n. 4 del 26/10/2016 dell'ANAC:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto tra l'Istituto e l'affidatario, ma sulla base dei prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato , come da prospetto comparativo allegato;

b) Il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell'Istituto che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire /mettere in esercizio il bene /il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l'Istituto, a parità di condizioni;

e) ai soggetti coinvolti è garantita l'effettiva contendibilità degli affidamenti procedimenti di valutazione chiari e oggettivi;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando i principi di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.Lgs 33/2013, nonché dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello che non richiede requisiti, documentazione ed oneri eccessivi;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del **minor prezzo** art. 95 c. 4 lett. d) e che tale scelta è motivata dal fatto che trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Precisato che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale e le clausole commerciali sono contenute nella lettera d'invito.

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. del
con la quale è stato approvato il PTOF;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 14/12/2017
di approvazione del Programma Annuale 2018;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 26/03/2018
con la quale è stata approvata la Variazione al Programma Annuale 2018 per poter realizzare le modifiche tecniche agli apparati informatici degli Uffici di Segreteria secondo il Progetto di intervento predisposto dall'Animatore Digitale Sig.ra Franco Gemma, che si allega.

Richiamato il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia redatto ai sensi dell'art. 30, c. 1, 36, 37 e 38 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

Vista la Lg. 13/08/2010, n. 136;

Visto l'art. 32, c. 2, del D. Lgs 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte ;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere alla fornitura dei beni /servizi :

- - Pc server per Uffici di Segreteria;

Ritenuto che si rende necessario procedere all'individuazione della ditta cui affidare la fornitura dei beni/servizi: mediante indagine di mercato di almeno 5 operatori economici; specializzati nel settore;

Tutto quanto visto, richiamato, e ritenuto

DETERMINA

1)	di avviare la procedura di di acquisizione della fornitura di beni come segue: Pc server per Uffici di Segreteria;
2)	di ricorrere alla procedure di affidamento diretto mediante la verifica del rapporto qualità/prezzo presenti sul mercato in relazione ai predetti beni;
3)	di invitare almeno 5 operatori specializzati nel settore per la definizione del prezzo più basso sulla fornitura di cui trattasi;
4)	di affidare direttamente la fornitura di n. 1 Pc Server per gli Uffici di Segreteria secondo il preventivo che verrà presentato agli atti dell'Istituto
5)	di dare atto che l'Istituto ha dovuto procedere mediante autonomo affidamento in quanto non è stata possibile l'adesione alle Convenzioni CONSIP per i seguenti motivi: non esistono convenzioni attive per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter aderire;
6)	di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 , quanto segue: il fine che il contratto intende perseguire è l'adeguamento tecnologico dei servizi di Segreteria; l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni/servizi: - Pc server per gli Uffici di Segreteria; il contratto verrà stipulato nella forma telematica della lettera commerciale; il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in precedenza , qui integralmente richiamati.
7)	di dare atto che la spesa totale rientra nel tetto di euro 5.000,00
8)	di avvierà la procedura di affidamento della fornitura in oggetto esclusivamente previa accertamento da parte del DSGA dell'esistenza della copertura finanziaria della relativa spesa;
9)	di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come sopraindicati e con le regole di finanza pubblica;
10)	di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 c. 10 del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ovvero di affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e b) del D. Lgs 50/2016;
11)	che la fornitura dei beni/servizi richiesti dovrà essere realizzata entro 30 gg. Decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario;
12)	che si approvano l'Avviso di indagine di mercato e lettera d'invito .
13)	di dare atto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 , che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione

	trasparente” ;
14)	che ai sensi dell'art. 5 della Lg. 241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Viviana Cattaneo;
15)	di dare mandato al DSGA di predisporre ai sensi dell'art. 32 c.33 del D.I. 44/2001 l'attività istruttoria successiva ; di pubblicare tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto nella sezione “Amm.ne trasparente” del sito dell'istituto; di pubblicare il presente atto all'albo del sito scolastico ; di trasmettere copia del presente atto al CdI per gli adempimenti di competenza. di imputare la spesa all'Aggr. A04 – 611 Hardware adeguato con la copertura finanziaria pari ad euro 5.000,00 definita con delibera del CdI del 26/03/2018.

